

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE SARDEGNA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministro dell'Economia e delle Finanze concorda con il Presidente della Regione Sardegna che il livello di spese per l'anno 2013, in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, sia determinato in 2.420 milioni, al netto delle spese relative al Fondo unico destinato agli enti locali di cui all'articolo 10 della legge della regione Sardegna 29 maggio 2007, n.2, richiamata all'articolo 1 della legge della regione Sardegna 23 maggio 2013, n.2 e al netto della quota dell'obiettivo annuale attribuito agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Conseguentemente, considerato che il risultato conseguito dalla Regione per l'anno 2013 è pari a 2.393 milioni in termini di competenza eurocompatibile e a 2.418 milioni in termini di competenza finanziaria, il Ministro dell'Economia e delle Finanze certifica in via definitiva il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013 da parte della regione Sardegna.

2. Alla regione Sardegna è riconosciuto per l'anno 2014 un ampliamento del tetto di spesa derivante dalla legislazione vigente ai fini del Patto di stabilità interno di 320 milioni.

Le parti concordano che l'obiettivo programmatico sia determinato per l'anno 2014 in 2.696 milioni, riducendo il complesso delle spese finali, espresse in termini di competenza eurocompatibile, desumibile dal consuntivo 2011 rilevanti per il patto di stabilità interno, pari a 3.340 milioni, del contributo di 964 milioni per l'anno 2014 posto a carico della Regione dalla normativa vigente e incrementando lo stesso di 320 milioni a seguito del presente Accordo.

I predetti obiettivi costituiscono il limite alla spesa rilevante ai fini del patto di stabilità interno, al netto delle esclusioni previste dalla normativa statale vigente e al netto delle spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.

La Regione si obbliga a conseguire nell'anno 2014 un livello di spese correnti, al netto delle spese per la sanità, non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.

La Regione si impegna ad abrogare entro il 30 settembre 2014 e con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2014 il comma 2 dell'articolo 1 della LR 12/2013.

3. A decorrere dall'anno 2015 alla regione Sardegna non si applica il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 e la stessa Regione si impegna a garantire il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. Alla regione Sardegna non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente punto.
4. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228, con riferimento a quanto previsto dal punto 3.
5. La Regione si impegna a ritirare, entro il 16 settembre 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente Accordo, o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.
6. La Regione si obbliga, altresì, in esecuzione con quanto già disposto con la DGR n 20/16 del 03/06/2014, a recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni entro e non oltre il 1 gennaio 2015, subordinandone l'applicazione all'emanazione del decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 118 del 2011.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma, 21 LUG. 2014

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



Il Presidente della Regione Sardegna

